

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2334)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DAL FALCO, DE VITO, DE CAROLIS, ATTAGUILE, CAROLLO, DE GIUSEPPE, DE ZAN, FOLLIERI, GATTO Eugenio, ROSA, SIGNORELLO, TANGA e ZUGNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1975

Riapertura dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, per gli appartenenti alle forze dell'ordine

ONOREVOLI SENATORI. — Il termine di 60 giorni decorrenti dal 20 agosto 1974 previsto dalle vigenti norme legislative per l'esercizio della facoltà di revoca delle domande di collocamento a riposo anticipato per conseguire i benefici concessi ai dipendenti pubblici ex combattenti con la legge 24 maggio 1970, n. 336, è risultato eccessivamente breve in relazione alle esigenze di recupero di personale già professionalmente esperto nei Corpi di polizia, considerato anche l'andamento degli arruolamenti rispetto alla disponibilità di organico.

La drasticità del termine ha creato difficoltà di immediata evidenza in quegli organismi che oggi devono opporsi a gravi situazioni derivanti dalla lotta alla criminalità, i quali quindi risentono, ed in misura non indifferente, della carenza del personale, stan-

te anche la dotazione organica al limite delle effettive necessità operative.

Con l'unito disegno di legge si prevede, in deroga alle disposizioni citate, alla riapertura del termine per la revoca della domanda di pensionamento per gli appartenenti al personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di finanza e degli agenti di custodia, nonché del Corpo forestale dello Stato per un periodo di 90 giorni dalla data di pubblicazione della emananda legge, tentando così il recupero delle varie migliaia di unità di dipendenti dei Corpi sopra citati che cesserebbero od hanno cessato dal servizio.

Per questo si confida in un sollecito accoglimento del presente disegno di legge per il quale si chiede l'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, modificato dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355, gli appartenenti al personale civile e militare della Pubblica sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato possono, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, revocare le domande di collocamento a riposo presentate ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Art. 2.

Il personale di cui all'articolo 1 già collocato a riposo può, con decreto del Ministro competente, essere riammesso in servizio nello stesso grado e con lo stesso stato economico precedente al collocamento in quiescenza, previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella domanda deve essere specificata la rinuncia definitiva alle agevolazioni previste dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 14 agosto 1974, n. 355.

Ove sia già stata corrisposta l'indennità di buonuscita, questa deve essere restituita all'ente erogante.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.